

DELIBERA N. 138/19/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PONTASSIEVE (FIRENZE) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 16 aprile 2019 (prot. n. 223315 e n. 167941) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Pontassieve (FI) a seguito della segnalazione inoltrata dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Pontassieve - e qui pervenuta in data 12 aprile 2019 (prot. 163948) - a firma dei sigg. Simone Gori e Claudio Cherici, consiglieri comunali del M5Stelle, con la quale si chiede *“l'annullamento dell'inaugurazione dell'evento del 13 aprile come da comunicazione ufficiale dal sito del comune”* riferito all'inaugurazione dell'area cani *“I Mandorli”* in violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 13 aprile 2019, ribadendo che *“la propria azione è circoscritta alle violazioni inerenti la comunicazione*

istituzionale ma non sull'effettivo svolgimento di un correlato evento”, ha ritenuto che nel volantino e nella nota informativa pubblicati sul sito istituzionale “*la descrizione [...] della area cani è impersonale e che non sono riportati nomi di soggetti politici ricoprenti cariche*”. Nel prendere atto “*della necessità di rendere lo spazio comunale da subito conoscibile alla cittadinanza e riconoscibile come pubblico*”, ha evidenziato che “*la comunicazione dell'evento non ha avuto un particolare risalto essendo presente in una pagina del sito dell'ente in cui è, normalmente, presente il logo del Comune*” ed inoltre che “*nessun altro canale informativo dell'amministrazione comunale ha dato risalto con foto, immagini o comunicati all'avvenuta apertura dell'area cani sopraddetta*”, per cui, a seguito dell'istruttoria sommaria, ha proposto l'archiviazione del procedimento;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 15 aprile 2019 con la quale il Vice Segretario del Comune di Pontassieve, dott. Francesco Cammilli, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato e precisando che il Comune non ha ricevuto la segnalazione in questione, ha osservato in sintesi quanto segue:

- *la notizia ai cittadini dell'apertura dell'area cani è stata data in conformità all'art. 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150, al fine di riferire alla cittadinanza l'utilizzo di un nuovo spazio pubblico adibito alla suddetta funzione;*
- *la comunicazione istituzionale in parola si è limitata alla divulgazione di un'informazione che fosse facilmente accessibile a tutti riguardante una struttura a servizio dei cittadini, ritenendo la stessa necessaria ed improcrastinabile consistendo di per sé in un servizio pubblico;*
- *si precisa altresì che nel rispetto del silenzio elettorale ex art. 9 legge n. 28/2000, la comunicazione è stata fatta nei modi impersonali prescritti e comunque in data adeguatamente antecedente a quella contestata;*
- *per mero tuziorismo, la giornata del 13 aprile u.s. non ha visto né tagli di nastro né cerimonie, né la presenza di amministratori con fascia tricolore; l'iniziativa è stata curata e organizzata interamente dall'Associazione OIPA (Organizzazione Italiana Protezione Animali) sez. Firenze via Aretina 301;*
- *infine, si evidenzia che “nessun canale informativo dell'amministrazione comunale ha riportato foto, immagini o comunicati dell'avvenuta apertura area cani”;*

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione del Comune di Pontassieve oggetto di segnalazione, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, ad *“illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento”*;

RITENUTO che l’ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall’art. 9 della legge n. 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell’Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere, come la manifestazione di inaugurazione dell’area cani in questione;

RILEVATO che l’attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Pontassieve oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, risultando successiva alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE del materiale informativo costituito dal volantino dal titolo *«Sabato 13 aprile 2019, ore 16 Inaugurazione Area cani “I Mandorli” le Sieci Pontassieve»*, il quale reca il logo del Comune di Pontassieve e quello dell’OIPA e la menzione dei saluti del Sindaco, e da una nota nella quale oltre alla descrizione dell’area cani con gli interventi del progetto già realizzati e da realizzare in *“un’area verde che sarà divisa in tre porzioni, su tre livelli”*, si utilizzano espressione del seguente tenore *“dopo i saluti del Sindaco, un pomeriggio di festa insieme ad OIPA”* e

“Attivo già dal mese di marzo il nuovo spazio [...] è nato per offrire nella frazione più popolosa del Comune di Pontassieve un posto pensato per gli amici a quattro zampe”;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Pontassieve attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del volantino e della nota di dettaglio della manifestazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto il volantino riporta il logo del Comune, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poichè le informazioni contenute nella informativa riguardano uno spazio dedicato ai cani *“attivo già dal mese di marzo”* enfatizzato nella particolare descrizione degli interventi ancora da realizzare, elementi questi che rendono tali comunicazioni differibili nel tempo;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tali comunicazioni oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, del volantino e della nota informativa oggetto di segnalazione realizzati in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Pontassieve di cessare dalla condotta accertata, rimuovendo la comunicazione istituzionale realizzata mediante il volantino dal titolo *«Sabato 13 aprile 2019, ore 16 Inaugurazione Area cani “I Mandorli” le Sieci Pontassieve»* e la nota informativa relativi all'inaugurazione dell'area cani *“I Mandorli”* del 13 aprile 2019, in quanto il primo contiene il logo del Comune e la seconda riporta espressioni che enfatizzano la realizzazione dell'area resa accessibile al pubblico già dal mese di marzo, nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detti volantino e nota informativa a quanto previsto dall'art. 9 della

legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Pontassieve e al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi